LAVORO

Pubblica amministrazione. Possibile la risoluzione unilaterale nei confronti di chi ha i requisiti per la pensione anticipata

Pa, recesso anche prima di 62 anni

Per chi matura il diritto entro il 2017 eliminate le penalizzazioni economiche

Tiziano Grandelli
Mirco Zamberlan

Il ricambio generazionale aggiunge un nuovo tassello che consente di licenziare anche i dipendenti non troppo avanti con l'età. A dire il vero la norma ha origine nella legge di stabilità 2015, ma la **Funzione pubblica**, nella sua circolare, non ne aveva evidenziato gli effetti e oggi lo stesso Dipartimento provvede a correggere il tiro.

Ma andiamo con ordine. Oggetto del contendere è la risoluzione unilaterale del **rapporto di lavoro** prevista dall'articolo 72, comma 11, del decreto legge 112/2008. Dopo la riscrittura della disposizione a opera del decreto legge 90/2014, la risoluzione è consentita quando il dipendente perfeziona il diritto alla pensione anticipata (nel 2015, 42 anni e 6 mesi di anzianità contributiva per gli uomini e 41 e 6 mesi per le donne, che aumentano, per tutti, di 4 mesi dal 2016 a causa dell'adeguamento dei requisiti agli incrementi della speranza di vita), ma non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dar luogo a riduzione percentuale del trattamento di quiescenza.

IL PRESUPPOSTO
Per far cessare gli effetti del contratto individuale è necessaria una decisione motivata per esigenze organizzative

In effetti, l'articolo 24, comma 10, del decreto legge 201/2011 aveva introdotto la decurtazione della pensione nel caso in cui il lavoratore maturasse il diritto ad essere collocato a riposo prima del compimento dei 62 anni di età. La penalizzazione era pari all'1% per i primi due anni di anticipo e del 2% per ogni ulteriore anno. Potevano sottrarsi a tale taglio i dipendenti la cui anzianità contributiva era costituita da effettiva prestazione lavorativa, parificando al servizio attivo anche alcune tipologie di assenza.

In particolare quest'ultima parte della previsione normativa ha destato parecchi dubbi e problemi interpretativi, tanto che il Parlamento, nella legge di stabilità 2015, ha disposto che le penalizzazioni non si applicano, tout court, con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2015 e per tutti i soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2017.

In quest'ultimo caso a nulla rileva se la decorrenza della pensione sia posticipata nel 2018 o negli anni a seguire. Ma la Funzione pubblica, nella sua circolare 2/2015 del 19 febbraio, a commento del decreto legge 90/2014, non fa alcun cenno alla legge di stabilità 2015 e parla ancora di impossibilità di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro in presenza di penalizzazioni.

Sollecitato da un quesito posto dal Comune di Brescia, il dipartimento, con nota protocollo 24210 del 16 aprile, "chiarisce" la portata della circolare 2/2015. Prendendo atto del contenuto della legge 190/2014, la Funzione pubblica evidenzia che la risoluzione unilaterale, negli anni 2015, 2016 e 2017, è consentita in tutti i casi in cui il dipendente raggiunga il diritto alla pensione anticipata, essendo venute meno, nel triennio, le limitazioni. Ma oltre a porre attenzione ai dipendenti che arriveranno al traguardo della pensione nei prossimi mesi, le amministrazioni devono riconsiderare anche tutte le situazioni per le quali, in precedenza, avevano soprasseduto alla risoluzione unilaterale in quanto il lavoratore, pur avendo il diritto al trattamento di quiescenza, aveva un'età anagrafica inferiore a 62 anni.

Per completezza si ricorda che, per poter far cessare gli effetti del contratto individuale di lavoro, la norma richiede una decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative, ai criteri di scelta e alla funzionalità dei servizi. Per questo, è consigliabile che l'ente adotti una regolamentazione interna, al fine di evitare comportamenti difformi a fronte della medesima fattispecie. La norma impone, altresì, il rispetto di un termine di preavviso, che è fissato in sei mesi. Il problema delle penalizzazioni tornerà a rivivere dal 2018, salvo ulteriori interventi legislativi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inps. L'ipotesi-contributivo

Telefonici, «generoso» il 99% degli assegni

Il 99% delle **pensioni** erogate ai telefonici in pagamento nel 2015 subirebbe una riduzione se gli assegni venissero calcolati con il metodo contributivo. È quanto emerge dall'operazione Porte aperte **Inps**. Il **Fondo telefonici** nel 2015 dovrebbe sfiorare i 6,8 miliardi di debito.

Il Fondo di previdenza dei telefonici è stato istituito nel 1920 e soppresso nel 2000. I titolari di posizioni assicurative e di trattamenti pensionistici sono stati iscritti da quella data al Fondo pensioni lavoratori